

emanata dal Governo il 20 marzo 2007

visti l'art. 45 della Costituzione cantonale¹ e l'art. 20 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero²

I. Disposizioni generali

Art. 1 Circondari dello stato civile

¹ I comuni e i circoli politici che formano un circondario dello stato civile disciplinano tramite accordi amministrativi la sede, il nome, l'organizzazione e la ripartizione delle spese amministrative. Gli accordi sono soggetti all'approvazione del Governo.

² Vengono definiti circondari dello stato civile:

1. Albula con sede a Filisur, comprendente i Circoli politici di Belfort e Bergün;
2. Alvaschein con sede a Vaz/Obervaz, comprendente il Circolo politico di Alvaschein;
3. Avers-Rheinwald con sede a Nufenen, comprendente i Circoli politici di Avers e Rheinwald;
4. Bregaglia con sede a Vicosoprano, comprendente il Circolo politico della Bregaglia;
5. Brusio con sede a Brusio, comprendente il Circolo politico di Brusio;
6. Castels con sede a Küblis, comprendente i Circoli politici di Jenaz, Küblis, Luzein e Klosters;
7. Cazis-Heinzenberg con sede a Cazis, comprendente i Comuni di Cazis, Präz, Portein, Sarn e Tartar;
8. Coira con sede a Coira, comprendente il Circolo politico di Coira;
9. Churwalden con sede a Churwalden, incluso il Circolo politico di Churwalden;
10. Davos con sede a Davos, comprendente il Circolo politico di Davos ;
11. Domleschg con sede a Fürstenau, comprendente il Circolo politico Domleschg;
12. Engiadina Bassa-Samignun/Engadina Bassa-Samnaun con sede a Ramosch, comprendente i Circoli politici di Sur Tasna, Suot Tasna e Ramosch;
13. Ilanz con sede a Ilanz, comprendente i Circoli politici di Ilanz, Ruis e Safien;
14. Imboden con sede a Domat/Ems, comprendente il Distretto Imboden;
15. Landquart con sede a Landquart, comprendente il Distretto Landquart;
16. Lumnezia/Lugnez con sede a Camuns, comprendente il Circolo politico di Lumnezia/Lugnez;
17. Moesano con sede a Sta. Maria i.C., comprendente il Distretto Moesa;
18. Poschiavo con sede a Poschiavo, comprendente il Circolo politico di Poschiavo;
19. Samedan con sede a Samedan, comprendente i Comuni di Bever, La Punt-Chamues-ch, Madulain, Pontresina, Samedan, S-chanf e Zuoz;
20. Schams con sede a Zillis, comprendente il Circolo politico di Schams;
21. Schanfigg con sede ad Arosa, comprendente il Circolo politico di Schanfigg;
22. St. Moritz con sede a St. Moritz, comprendente i Comuni di Celerina/Schlarigna, Silvaplana, Sils i.E./Segl e St. Moritz;
23. Sursassiala con sede a Disentis/Mustér, comprendente i Comuni di Disentis/Mustér, Medel (Lucomagno) e Tujetsch;
24. Surses con sede a Tinizong, comprendente il Circolo politico di Surses;
25. Sutsassiala con sede a Trun, comprendente i Comuni di Breil/Brigels, Schlans, Sumvitg e Trun;
26. Thusis-Heinzenberg con sede a Thusis, comprendente i Comuni di Flerden, Masein, Thusis, Tschappina e

Urmein;

27. Val Müstair con sede a Müstair, comprendente il Circolo politico di Val Müstair;
28. Bassa Preftigovia con sede a Schiers, comprendente i Circoli politici di Schiers e Seewis.

Art. 2 Lingua ufficiale

¹ La lingua ufficiale corrisponde alla lingua della comunità linguistica autoctona del circondario dello stato civile. Le lingue ufficiali di un circondario dello stato civile plurilingue corrispondono alle lingue ufficiali dei comuni e circoli politici che formano il circondario dello stato civile.

² Gli estratti di precedenti registri dei cittadini, delle famiglie e dei registri particolari vengono redatti nella lingua ufficiale dell'ufficio dello stato civile competente. In circondari dello stato civile plurilingui gli estratti devono essere redatti in una lingua ufficiale, secondo il desiderio del richiedente.

³ In un circondario dello stato civile monolingue con romancio quale lingua ufficiale, su richiesta del richiedente gli estratti devono essere redatti in tedesco.

Art. 3 Ufficiale dello stato civile

1. Attestato professionale

Gli ufficiali dello stato civile che non sono in possesso dell'attestato professionale richiesto dal diritto federale, devono conseguirlo entro tre anni dalla nomina. In casi eccezionali motivati, l'autorità cantonale di vigilanza può prolungare questo termine.

Art. 4 2. Supplenza

¹ Con il consenso dei comuni e circoli politici che formano un circondario dello stato civile, un ufficiale dello stato civile può essere nominato supplente di un altro circondario dello stato civile.

² Se esistono circostanze particolari l'autorità cantonale di vigilanza designa un supplente straordinario. La sfera di attività può essere adeguata alle circostanze particolari.

Art. 5 3. Corsi di perfezionamento e di istruzione

¹ L'autorità cantonale di vigilanza organizza secondo necessità corsi di perfezionamento e di istruzione per ufficiali dello stato civile. Essa può demandare questo compito anche a un'altra istituzione.

² La partecipazione è obbligatoria per tutti gli ufficiali dello stato civile.

Art. 6 Locali e orari d'apertura

¹ I comuni e circoli politici che formano un circondario dello stato civile mettono a disposizione dell'ufficio dello stato civile perlomeno un locale dignitoso per lo svolgimento di matrimoni e per la documentazione di unioni domestiche registrate, nonché locali adeguati per le altre attività dello stato civile.

² Essi stabiliscono gli orari d'apertura dell'ufficio dello stato civile e gli orari nei quali è possibile unire in matrimonio gli sposi e documentare unioni domestiche registrate.

Art. 7 Sicurezza dei dati

I comuni e circoli politici che formano un circondario dello stato civile provvedono a una conservazione sicura dei registri, dei documenti giustificativi e dei supporti elettronici di dati.

Art. 8 Costi

1. Costi di gestione Infostar

I costi di gestione e di ammortamento fatturati dalla Confederazione per l'utilizzo della banca dati dello stato civile vengono prima finanziati dal Cantone e in seguito addebitati ai circondari dello stato civile in proporzione al numero dei loro abitanti.

Art. 9 2. Trasferimento di iscrizioni a registro

La tariffa oraria per il trasferimento nel registro dello stato civile informatizzato di iscrizioni a registro grossolanamente errate ammonta a 60 franchi.

II. Attività

Art. 10 Documentazione

1. Competenza

Sono competenti per la documentazione di cambiamenti dello stato civile:

a) l'ufficio dello stato civile competente per il luogo di attinenza per:

- decisioni estere,
- documenti esteri,
- decisioni amministrative della Confederazione;
- cambiamenti di nome in caso di domicilio all'estero;
- naturalizzazioni (nel nuovo luogo di attinenza);
- svincoli dall'attinenza (nel precedente luogo di attinenza);
- interdizioni e loro annullamento;

b) l'ufficio dello stato civile competente nel luogo della decisione per:

- sentenze giudiziarie emanate in Svizzera (nella sede del tribunale di prima istanza);
- cambiamenti di nome in caso di domicilio nel Cantone;
- riconoscimenti testamentari di bambini.

Art. 11 2. Comunicazione di decisioni giudiziarie e amministrative

I tribunali e le autorità amministrative comunicano immediatamente le loro decisioni passate in giudicato all'ufficio dello stato civile competente secondo l'articolo 10 (art. 43 cpv. 5 OSC ³).

Art. 12 Partecipazione dell'autorità cantonale di vigilanza 1. Fatti di stato civile in Svizzera con un legame con l'estero

¹ L'ufficio dello stato civile sottopone all'autorità cantonale di vigilanza gli atti per esame, qualora nella documentazione dello stato civile, in una procedura matrimoniale o in una procedura per la registrazione di un'unione domestica vi sia un legame con l'estero.

² L'autorità cantonale di vigilanza può esonerare totalmente o parzialmente da questo obbligo un ufficio dello stato civile.

Art. 13 2. Fatti di stato civile all'estero

¹ L'autorità cantonale di vigilanza trasmette i documenti di stato civile esteri, muniti della decisione di documentazione, al competente ufficio dello stato civile.

² I documenti originali vengono archiviati dall'ufficio dello stato civile competente.

Art. 14 Pubblicazione di fatti di stato civile

La pubblicazione di fatti di stato civile è ammissibile nei limiti dell'articolo 57 OSC ⁴.

Art. 15 Procedura di ricorso

La procedura di ricorso si conforma alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa ⁵ relative al ricorso amministrativo.

III. Disposizioni finali

Art. 16 Modifica del diritto previgente

L'ordinanza sulla delegazione di competenze del Governo ai dipartimenti del 22 dicembre 1969 ⁶ viene modificata come segue:

Titolo

Ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai Dipartimenti e agli uffici

Art. 1 cpv. 1

Le seguenti pratiche elencate nell'articolo 15 della legge d'introduzione del 12 giugno 1994 al Codice civile svizzero vengono affidate per il disbrigo all'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile:

Art. 17 Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2007.

² A questa data viene abrogata l'ordinanza sullo stato civile (OSCC) del 1° febbraio 2005 ⁷.

Note finali

- 1 **CSC 110.100**
- 2 **CSC 210.100**
- 3 **RS 211.112.2**
- 4 **RS 211.112.2**
- 5 **CSC 370.100**
- 6 **CSC 170.340**
- 7 **AGS 2005, FUC 354**